



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

SEDUTA del 28 FEBBRAIO 2011 n. 27

OGGETTO: Lavori di realizzazione della strada litoranea Postilli lido Riccio. Provvedimenti in ordine alla richiesta dell'appaltatore di disapplicazione della penale contrattuale.

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **12.30** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Ing. Nicola FRATINO.

Sono presenti gli Assessori:

- | | |
|----------------|----------|
| 1. Sig. LUCIO | CIERI |
| 2. Sig. MARIO | PAOLUCCI |
| 3. Sig. VALTER | POLIDORO |
| 4. Sig. ROCCO | RANALLI |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Angelo RADOCCIA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE :

- Con contratto di appalto n. 1652 del 02/08/2006 vennero affidati all'ATI GEFIN srl – Spinosa Costruzioni Generali srl i lavori di realizzazione della strada litoranea Postilli Lido Riccio primo lotto funzionale;
- I lavori risultano consegnati in via definitiva il 28/05/2007 ed ultimati il 02/07/2010 come da certificato emesso dal direttore dei lavori il 20/07/2010, con un ritardo certificato di giorni 193 rispetto al termine contrattuale;
- Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera w) del DPR 554/99 e dell'art. 22 comma 3 del D.M. 145/2000, ha applicato la penale contrattualmente prevista dall'art. 18 del capitolato speciale di appalto, pari all'1 per mille dell'importo di contratto, per ogni giorno di ritardo;

- La penale inoltre è stata comminata per il mancato rispetto degli ordini imposti dal direttore dei lavori di ripristino di opere non accettabili, in presenza di vizi e difformità, ai sensi dell'art. 18 comma 2 lett. c) del capitolato speciale di appalto;
- La penale comminata pari ad € 385.426,00, risulta equamente ridotta al 10% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 117 comma 3 del DPR 554/99;
- Il provvedimento del RUP con il quale è stata comminata la penale reca la data del 01/10/2010 ed è stato notificato all'appaltatore il 04/10/2010 prot. 20012;
- L'appaltatore ha formulato la riserva n. 26 in merito all'applicazione di qualsivoglia penale, addebitando i ritardi a colpa dell'Amministrazione e con nota del 19/10/2010 prot. 707/10RS/mc ne ha richiesto l'integrale disapplicazione;
- L'art. 22 comma 5 del D.M. 145/2000 dispone che sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante, su proposta del RUP, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito;
- Il D.L. con nota del 15/11/2010 prot. 272/10-RDR ha confermato il ritardo di giorni 193 sul termine di ultimazione lavori, per cause imputabili esclusivamente all'impresa;
- Il collaudatore con parere del 16/11/2010 ritiene che la penale vada applicata, ma sull'importo dei lavori non eseguiti entro i termini contrattuali, che nel caso specifico sono irrisori, facendo salvo il risarcimento del danno all'Ente per ritardata ultimazione, da determinarsi in separata sede. Inoltre il collaudatore ritiene opportuno un quesito da formulare all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;
- Il responsabile del procedimento con nota del 28/12/2010 ha proposto di confermare la penale comminata nell'importo contrattualmente previsto di € 385.426,00;

CONSIDERATO che esistono pareri discordanti tra il collaudatore e il responsabile del procedimento in ordine alla quantificazione della penale da applicare, fermo restando che entrambi sono dell'avviso che la penale vada applicata;

RITENUTO che non possono essere disattesi i pareri dei predetti organi tecnici in ordine alla non accoglibilità della richiesta di disapplicazione della penale, fermo restando che il relativo provvedimento resta di competenza del dirigente del 3° settore, al quale compete anche la quantificazione della penale da applicare, trattandosi di atti gestionali di carattere squisitamente tecnico;

RITENUTO pertanto impartire al dirigente del 3° settore apposita direttiva;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di impartire al dirigente del 3° settore la direttiva di provvedere in ordine alla richiesta di disapplicazione della penale di cui alla presente, sulla scorta delle argomentazioni esposte dal

collaudatore e dal RUP; provvedendo altresì alla eventuale quantificazione della penale sulla base delle valutazioni tecniche di sua competenza.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **A. RADOCCIA**

IL PRESIDENTE
F.to **N. FRATINO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **M. PAOLUCCI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 8 marzo 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **A. RADOCCIA**

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 7 marzo 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **A. RADOCCIA**